



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 8 giugno 2011, n.131

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante Urbanistica Piano di zona Japigia - Bari - Autorità procedente: Comune di Bari - Proponente: Tarantini S.p.A.

L'anno 2011 addì 08 del mese di Giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, Ing. Gennaro Russo ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. Uff. n. 2332 del 08/03/2011, il Comune di Bari presentava istanza di attivazione di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la variante urbanistica relativa al PdZ Japigia settore B3;

- Ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Bari, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso all'Autorità competente la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS
- Relazione Tecnica relativa al progetto
- Tav 1 Inquadramento Urbanistico
- Tav 3/1 Previsioni di progetto su aerofotogrammetrico

- Il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si occupa dei seguenti aspetti, come previsto all'Allegato I alla Parte II del suddetto Decreto:

- caratteristiche della variante relativa al progetto di "intervento di completamento residenziale e servizi nel pino di zona 167 di Japigia"
- caratteristiche dell'area di intervento
- caratteristiche degli impatti

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che il piano proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è la Variante urbanistica al progetto di "intervento di completamento residenziale e servizi nel piano di zona 167 di Japigia"

- L'intervento, di estensione complessiva di mq 16.160, interessa un'area che il Piano di Zona di Japigia destina a residenza, parcheggi e verde pubblico. L'intervento è compatibile con le previsioni del piano attuativo del PRG (piano di zona 167) poiché ripropone le stesse quantità e destinazioni del piano vigente, ma richiede per la sua realizzazione una variante allo stesso per una diversa localizzazione

degli interventi in adeguamento allo stato dei luoghi. L'intervento consiste in un completamento di attuazione delle previsioni del PdZ di Japigia, quasi del tutto realizzato, proposto in variante per la traslazione dei corpi di fabbrica senza modifica di volumetria e lasciando inalterate le quantità delle aree a servizi previsti dal piano di zona. Il completamento proposto prevede la realizzazione di verde pubblico e parcheggi, la realizzazione di edifici residenziali come da quantità rivenienti dal PdZ, la conferma dell'attività produttiva commerciale già esistente, il mantenimento delle stesse quantità di aree per edifici pubblici, la realizzazione, a seguito della demolizione dei capannoni insistenti sulle particelle 197 e 222, di una viabilità di collegamento di via Troisi con via Gentile e la sistemazione a verde e parcheggio dell'area già impegnata dai suddetti capannoni.

- In particolare il progetto prevede:

- Area a verde pubblico mq 7184
- Area a servizi (comprensiva dell'attività commerciale esistente mq 2188
- Viabilità pubblica e parcheggi mq 3825
- Residenza mc 20590
- Parcheggi pertinenziali mq 3600

- L'intervento proposto è localizzato in un'area già completamente urbanizzata nell'ambito del Piano di Zona 167.

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del piano:

- La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione architettonica, impiantistica e strutturale delle opere previste;
- La variante non influenza altri piani o programmi;
- la pertinenza dell'intervento per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nel completamento dell'attuazione del Piano di Zona con conseguente riassetto urbanistico architettonico e funzionale dell'area e nella realizzazione di un'area destinata a verde pubblico;
- non si riscontrano particolari problemi ambientali pertinenti alla variante;
- si ritiene che l'intervento possa avere rilevanza, pur nei limiti dell'entità delle opere che presuppone, per l'attuazione della normativa comunitaria, ad esempio nei settori dell'efficienza energetica e della qualità dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- l'area oggetto di intervento non è compresa in aree protette;
- l'area oggetto di intervento non è compresa in zone S.I.C., Z.P.S. ed I.B.A.;
- riguardo al P.U.T.T. l'area oggetto di intervento è inclusa nei "territori costruiti" avendo il Comune di Bari effettuato i primi adempimenti ai sensi dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P;
- l'area oggetto di intervento non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
- l'entità degli interventi previsti nella variante è modesta il che concorre, con lo stato completamente urbanizzato dell'area di inserimento, nel determinare una sostanziale non significatività dei possibili impatti ambientali;
- gli impatti più significativi, valutati nel rapporto preliminare, riguardano la fase di cantiere e sono riconducibili agli scavi e movimenti di terra, alla realizzazione delle fondazioni,
- i contenuti della variante non sono pertanto tali da poter incidere in modo significativo sui valori

ambientali e paesaggistici soprannominati.

- è possibile attraverso la definizione di un numero limitato di prescrizioni promuovere un miglioramento della qualità ambientale nel contesto di inserimento.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che la Variante Urbanistica Piano di zona Japigia, Autorità Procedente: Comune di Bari, riguardando una mera attuazione di uno strumento urbanistico già approvato, comportando semplicemente un traslazione di edifici già previsti, essendo localizzata in un'area già urbanizzata, non essendo interessata né da vincoli ambientali (sic e zps rischio idrogeologico...ecc.) né da vincoli paesaggistici non comportando impatti ambientali significativi, possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- si integrino, all'atto di approvazione della variante, le Norme Tecniche di Attuazione con le seguenti indicazioni specifiche:

- in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza dell'area e si controllino i requisiti acustici passivi, in particolare relativi all'isolamento acustico degli elementi di facciata e all'isolamento dai rumori di calpestio dei solai;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;
- si preservi l'uliveto esistente così come dichiarato a pag. 25 del Rapporto preliminare
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica - compatibilmente con le possibilità di inserimento nella struttura edilizia in questione, attese le caratteristiche dell'area di inserimento - anche attraverso l'applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - per la sistemazione delle aree esterne, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti e prevedere un'adeguata sistemazione a verde con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;
- si prevedano, nella fase attuativa del piano, le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere:
 - onde evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese (quali l'irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e lungo i tracciati di accesso al cantiere o, in punti critici per la vicinanza di strutture esistenti o siti sensibili, la perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi)
 - si doteranno le macchine operatrici di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

Si raccomanda inoltre il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri di competenza.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del piano proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS,

DETERMINA

- Di ritenere la variante urbanistica relativa al PdZ Japigia settore B3 Autorità procedente: Comune di Bari, esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Dott.ssa A. Sasso

Il dirigente di Ufficio
Ing. G. Russo
